

La sentenza del Tar Lazio. Immatricolazioni salve, scorrimento delle graduatorie bloccato

Medicina, addio ai test Tolc

Esame 2023 annullato, ma nessuna reintegrazione prevista

DI MICHELE DAMIANI

Addio ai test Tolc per l'ingresso in medicina. La nuova modalità di esame introdotta nel 2023 è stata bocciata dal Tar Lazio (sentenza 863 del 17 gennaio 2024), dopo solo un giorno dall'apertura della procedura di iscrizione alla sessione di quest'anno (il 16 gennaio). Il tribunale ha accolto il ricorso presentato da alcuni bocciati alla prova del 2023, andando ad annullare anche gli stessi bandi di concorso dello scorso anno (sono attesi i giudizi su altri 3500 ricorsi). Il test, tuttavia, non sarà ripetuto e coloro che hanno superato la prova rimarranno immatricolati senza conseguenze. I ricorrenti, quindi, non saranno reintegrati. Anzi; la sentenza, riconoscendo la non correttezza del sistema Tolc, ha anche bloccato lo scorrimento delle graduatorie.

Il nuovo esame. In soffitta dopo neanche un anno il nuovo esame per accedere alle facoltà di medicina, chirurgia, odontot-

iatra e protesi dentaria. Una nuova metodologia di selezione che aveva sostituito il precedente test d'ingresso, disciplinata dal dm 1107/2022. Nel 2023 si sono svolte due sessioni di esame, una ad aprile e una a luglio.

Par condicio negata. I ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati, con «particolare riguardo alla segretezza dei quesiti somministrati durante la prova». Viene evidenziato come i quesiti selezionati «siano stati utilizzati tali e quali sia per la prima sessione che per la seconda». Un «modus procedendi» che porta di per sé «a determinare il rischio che coloro che partecipano alle tornate successive vengano a conoscenza dei quesiti precedentemente somministrati e, dunque, che si configuri un ingiusto vantaggio per tali soggetti». In generale, il Tar parla di un sistema «non idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli».

Niente ripetizioni. Nonostante il test sia stato annullato,

la prova non sarà ripetuta e non ci saranno effetti sulle immatricolazioni già avvenute. Secondo il Tar «va escluso che, come conseguenza dell'annullamento, il ricorrente possa essere ammesso in soprannumero». Questo perché «implicherebbe l'accesso indiscriminato ai corsi di laurea», costituendo «un vulnus a esigenze fondamentali del sistema di istruzione superiore». L'annullamento delle immatricolazioni già avvenute avrebbe causato «un inaccettabile pregiudizio all'interesse generale alla formazione del personale medico, con effetti che si proietterebbero negli anni a venire in termini di carenza di risorse specializzate».

La sessione 2024. Infine, tra le cause che hanno portato alla mancata ripetizione del test, c'è anche la sovrapposizione che lo stesso avrebbe con la sessione del 2024. Sessione che, attualmente, è in alto mare: pochi giorni fa (si veda ItaliaOggi del 16 gennaio) la ministra Anna Maria Bernini ha annunciato l'imminente riforma del siste-

Programmare gli accessi

Programmare a dieci anni gli accessi alle facoltà di medicina. È la posizione assunta dal presidente della Federazione dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, a commento della sentenza del Tar. «Il numero degli accessi, oggi, è esorbitante, perché tra dieci anni andranno in pensione solo 7 mila medici mentre oggi abbiamo consentito l'accesso a quasi 20 mila», le parole di Anelli

La sentenza è stata commentata anche dal Cisia, il Consorzio che gestisce il sistema dei Tolc: «in definitiva, la parte ricorrente non riceve alcuna utilità dalla sentenza e i candidati immatricolati non ricevono alcun effetto negativo».

Sul tema, infine, ieri si è espressa anche la Crui (rettori universitari): «l'accesso a medicina, attualmente, non è chiuso, ma programmato. Sembra una sottigliezza, ma non lo è. Programmare vuol dire trovare equilibrio fra le esigenze di più parti».

— © Riproduzione riservata —

ma di accesso, che andrebbe verso una graduale eliminazione del numero chiuso. «Ma, in realtà, si parla di un possibile spostamento del test, con i primi sei mesi aperti a tutti e una selezione successiva», spiega ad Ita-

liaOggi Giammaria Liuzzi, responsabile giovani di Anaa-Assomed. «Chiediamo di essere coinvolti nel percorso di riforma che si vuole intraprendere, anche per evitare gli errori del passato».

— © Riproduzione riservata —

La strada per l'ordine non piace più ai giovani

Giovani sempre meno sensibili alle «sirene» del lavoro autonomo, in Italia: complice (in parte) lo scoppio della pandemia, infatti, l'incidenza dei liberi professionisti sui laureati di secondo livello, a 5 anni dal conseguimento del titolo di studio, è calata «dal 22,2% del 2018 al 18% del 2022 (-2.151 soggetti)». E, sullo sfondo, a dispetto di quanto accade per la componente subordinata, vige un «tradizionale disinteresse della legislazione sociale» nei confronti dell'occupazione indipendente che «ha radici profonde», mentre è «evidente» la «marcata crisi reddituale» degli esponenti delle varie categorie, che avrebbero bisogno di «maggiore protezione». È l'affresco tratteggiato ieri mattina da Confprofessioni, durante l'audizione nella Commissione parlamentare per il controllo degli Enti di previdenza, occasione per porre l'accento sugli «squilibri» che contraddistinguono i guadagni degli iscritti alle Casse pensionistiche private: nel periodo 2018-2022, «all'aumento dei redditi nominali corrisponde un «gap tra» le entrate di quanti si collocano nella fascia d'età 61-70 e quanto conseguito tra chi ha fra i 31 e i 40 anni, giacché il divario, mediamente, «si attesta intorno ai 25.000 euro l'anno».

Le «nuove leve», pertanto, optano per strade occupazionali maggiormente remunerative e soddisfacenti, tanto che, recita il dossier della Confederazione guidata da Gaetano Stella presentato a Palazzo San Macuto, nel 2022 ha scelto di intraprendere l'attività autonoma «solamente il 36% dei laureati in giurisprudenza e il 38,5% degli architetti e ingegneri». Analisi, queste, che fanno dire al presidente della Bicamerale, il deputato della Lega Alberto Bagnai, che bisogna prestare «più attenzione alla demografia delle professioni»; l'audizione ha inaugurato il ciclo degli interventi fissati dalla Commissione per indagare sull'equilibrio delle gestioni previdenziali, nonché sulle tendenze del welfare integrativo (nel contempo, verranno puntati i riflettori anche sugli investimenti del settore, come anticipato su ItaliaOggi dell'11 gennaio).

Simona D'Alessio

— © Riproduzione riservata —

Bussola Cndcec sui delegati alle vendite

Il professionista delegato alle operazioni di vendita è ausiliario del giudice e, in quanto tale, nei suoi confronti può configurarsi una responsabilità civile di natura extracontrattuale se non adempiente ai propri doveri. Da questa qualifica, inoltre, deriva il potere di controllo del giudice sulla regolarità delle attività compiute «e, per traslato, un reciproco obbligo di informativa». Non solo, visto che dal ruolo di ausiliario «sembra discendere, secondo alcuni, la possibilità di applicazione del regime di responsabilità delineato dall'art. 64 cpc, con limitazione della stessa ai soli casi di colpa grave nell'esecuzione degli atti». È quanto si legge nel documento pubblicato ieri dalla Fondazione nazionale dei commercialisti e dal Consiglio nazionale di categoria dal titolo «Il controllo sugli atti del professionista delegato», che si sofferma sulle funzioni del professionista delegato alle vendite e sulle novità di maggior impatto per le attività dello stesso introdotte dalla riforma Cartabia «al fine di potenziarne l'attività e di eliminare alcune incertezze interpretative dovute ai precedenti e reiterati interventi di novellazione delle disposizioni sulla delega», come fanno sapere dal Consiglio nazionale.

Dopo aver esaminato la disciplina del reclamo ex art. 591-ter c.p.c., il documento si sofferma sulla fase della distribuzione del ricavato che risulta gestita dal professionista «cui la riforma Cartabia ha attribuito sia la predisposizione del progetto di distribuzione, sia la convocazione delle parti dinanzi a sé per l'audizione e la discussione sul progetto». L'ultima parte del testo si sofferma sulle previsioni di cui agli artt. 585 e 586 c.p.c., affrontando

il tema degli obblighi di adeguata verifica prescritti dell'art. 22 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e fornendo mirate soluzioni per i professionisti delegati.

Il capitolo 7 è dedicato alle responsabilità del custode e del professionista delegato. Detto del profilo di ausiliario del giudice e di cosa comporta, il documento si focalizza poi su altri aspetti. In primo luogo, si legge nel testo, per determinare l'ambito della responsabilità civile del delegato «occorre fare riferimento all'ordinanza di delega della vendita (emessa ex artt. 569 e 591-bis c.p.c.), considerato che questa costituisce lex specialis della singola espropriazione per la quale è stata emessa, con riferimento in particolare a modalità, tempi e condizioni della delega». Pertanto, «qualora sia possibile accertare che le c.d. «gravi e ripetute irregolarità nella gestione della delega» abbiano determinato una violazione delle condizioni di vendita fissate con l'ordinanza ex art. 569 del c.p.c., da ciò non potrà che conseguire l'illegittimità derivata dell'atto del delegato, per violazione del provvedimento di delega che, come visto, costituisce la fonte dei poteri del professionista e, per l'effetto, l'illegittimità dell'aggiudicazione (che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso tra questi lo stesso debitore esecutato)». Per quanto riguarda il custode, anch'esso viene oggi considerato un ausiliario del giudice e un gestore autonomo dei beni che gli vengono affidati che deve amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia come prevede l'art. 67, ult. comma, c.p.c.

— © Riproduzione riservata —